

**I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

SCHEMA DI POLIZZA

POLIZZA DI ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI

“per gli immobili a reddito di proprietà dell'INPDAP, locati ai privati”

SEZIONE A – ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Contraente	I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società	l'impresa assicuratrice.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo/Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Esplosione	sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Fabbricato	l'intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione, di prevenzione, di allarme e di comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili

per natura o per destinazione, comprese dipendenze, tettoie passaggi coperti e simili, cortili, viali interni, boxes, migliori, tappezzerie, moquette, affreschi, mosaici, dipinti murali, omenoni e simili, statue, cariatidi, colonne con capitelli scolpiti, scaloni monumentali, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche anche con particolare valore artistico.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione di fabbricato ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

Incombustibilità

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Cose

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Danno corporale

il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni materiali

ogni distruzione, deterioramento alterazione, perdita danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Danni immateriali

tutti i danni o pregiudizi diversi dai danni corporali o materiali come di seguito articolatamente definiti ed in particolare i pregiudizi ai diritti di godimento, le perdite di produzione e/o utili, le perdite di benefici, le spese supplementari, e simili.

Danni immateriali consecutivi

gli altri danni risarcibili a norma di legge conseguenti a un danno materiale o corporale indifferentemente anche nel caso in cui il suddetto danno non abbia dato luogo a richiesta di risarcimento.

Danni immateriali puri

gli altri danni risarcibili a norma di legge ma verificatisi in assenza di qualsiasi danno corporale o materiale garantito (compresi i danni immateriali consecutivi ad un danno corporale o materiale non garantito).

Massimale per sinistro

la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Annualità assicurativa

il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

DESCRIZIONE DEI BENI ASSICURATI

Beni immobili ovunque ubicati nell'ambito del territorio italiano in quanto:

≠ di proprietà o di comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi;

I beni assicurati sono destinati, a titolo esemplificativo e non limitativo, ad uso: uffici, studi professionali, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, alberghi, caserme, laboratori, servizi socio-sanitari, civili abitazioni, scuole, asili, convitti e mense, biblioteche, luoghi di culto, centri sportivi ed altri edifici in genere utilizzati per l'esercizio di tutte le attività di carattere amministrativo, sociale, assistenziale, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali, con l'espressa esclusione della sola attività di produzione industriale.

I fabbricati assicurati sono variamente elevati e costruiti prevalentemente in materiali incombustibili.

Per le attività svolte all'interno dei fabbricati non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali inerenti l'attività svolta.

SOMME ASSICURATE

Part. 1)	Fabbricati	Euro	2.583.000.000,00
Part. 2)	Ricorso Terzi	Euro	15.000.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892-1893-1894 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

A parziale deroga di quanto previsto al terzo comma del presente articolo, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente o degli Assicurati.

Art. 2 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi.

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione e la validità della copertura è subordinata al pagamento della prima rata di premio che dovrà essere corrisposta alla Società entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione.

Resta pertanto inteso che, trascorso inutilmente tale termine, la garanzia si intende inoperante fin dalla sua origine e potrà diventare efficace solo dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio pattuito.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le eventuali variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo qualora siano intervenute variazioni entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla comunicazione da parte della Società del premio dovuto, mediante emissione di apposita appendice di regolazione. Qualora detta regolazione abbia un valore negativo per la Società la somma corrispondente sarà rimborsata al contraente al netto delle imposte.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che, conferisce tale ordine alla Ragioneria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax.

Art. 4 - Periodo di assicurazione e proroga dell'assicurazione.

L'assicurazione avrà efficacia fino alle ore 24 del giorno indicato nel contratto e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 360 giorni.

Art. 5 – Clausola di revisione periodo del prezzo.

Il presente contratto è soggetto alla revisione periodica del prezzo ai sensi della Legge 23.12.1994 n. 724 e s.m.i.

Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione.

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 7 – Oneri fiscali.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 8 - Foro competente.

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la Sede Legale del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**SEZIONE A – ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI
COMPLEMENTARI**

Art. 1 - Rischio assicurato.

La Società indennizza i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi, cagionati da:

Incendio.

Fulmine e azione del fulmine, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Autocombustione, combustione spontanea senza fiamma.

Implosione, repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

Urto veicoli, danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati ai beni assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

Bang sonico, ovvero i danni cagionati ai beni assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.

Fumo, gas o vapori, ovvero i danni ai beni assicurati provocati da fumo, gas o vapori fuoriusciti da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

Parificazione dei danni: sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, limitare o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

Spese di demolizione e sgombero: le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ai beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

La garanzia "spese di demolizione e di sgombero" si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato nella relativa condizione particolare "Oneri di Urbanizzazione – Ordinanze di Autorità".

Art. 2 - Esclusioni.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- d) causati da furto o smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto nella clausola "Furto di fissi ed infissi";
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nelle condizioni particolari "Perdita pigioni" e "Ricorso Terzi".

Art. 3 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.
- b) darne avviso alla Società entro trenta giorni da quando l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente o dell'Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei casi previsti dalla legge, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato dei beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.
Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati.

Art. 5 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni e con effetto dalla successiva scadenza di rata annuale.

Art. 6 - Esagerazione dolosa del danno.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 7 - Procedura per la valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 8 - Mandato dei Periti.

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il

- rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
 - 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 9 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati: Valore a nuovo – La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;

- 1) l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e contenuto in stato di attività o di inattività temporanea;
- 2) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi;
- 3) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza;
- 4) in caso di mancata ricostruzione/rimpiazzo o riacquisto delle cose assicurate, l'indennizzo sarà determinato in base al valore allo stato d'uso delle cose distrutte o danneggiate e più precisamente:
Fabbricati – valore a nuovo, come sopra definito, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Art. 10 - Limite massimo dell'indennizzo.

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 11 - Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto c) dell'articolo "Rischi esclusi".

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

L'Assicurato è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, contro l'impegno, garantito da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario Istituto o Compagnia di assicurazione, di restituire quanto percepito qualora dal certificato di chiusa istruttoria o della sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi della presente polizza.

ESTENSIONI DI GARANZIA- CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA SEZIONE A – ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 12. Danni consequenziali.

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ma subiti "in conseguenza" di questi eventi.

Art.13. Rovina ascensori e montacarichi.

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai beni assicurati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

Art. 14. Colaggio da impianti automatici di estinzione.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.15. Acqua condotta.

La Società risarcisce i danni causati alle cose assicurate dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, a seguito di guasto o rottura di gronde, pluviali, di allacciamento ad elettrodomestici, di impianti idrici, igienici, termici e di tubazioni in genere al servizio dei

fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, ivi compresi i danni derivanti da infiltrazioni, rigurgiti e versamenti, siano o no dipendenti da improvvisa rottura di canali e tubazioni, purchè i danni stessi non vengano prodotti dall'azione diretta di precipitazioni atmosferiche, straripamenti di fiumi, torrenti e simili. Si intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società non risponde:

✗ dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

Art. 16. Acqua piovana.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

✗ i danni che si verificassero a seguito di infiltrazioni di acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

✗ i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 17. Intasamento gronde e pluviali.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 18. Fenomeno elettrico.

La Società risponde dei danni che si manifestassero negli impianti, nelle macchine, apparecchi e circuiti elettrici od elettronici per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati (compresi eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 19. Eventi atmosferici.

La Società risponde dei danni arrecati ai beni assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea, da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

- ⌘ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - ⌘ mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - ⌘ formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti di sistemi di scarico;
 - ⌘ gelo e neve;
 - ⌘ cedimenti, franamenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;
- b) dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
- c) dei danni subiti da:
- ⌘ alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - ⌘ grues;
 - ⌘ beni all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;
 - ⌘ capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 20. Sovraccarico neve.

La Società risponde dei danni materiali causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- b) da valanga e slavine;
- c) ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle vigenti norme al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia);
- e) ai capannoni pressostatici;
- f) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.21. Gelo.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati.

Art. 22. Inondazioni, alluvioni, allagamenti.

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La società non risponde dei danni:

- a) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento, sulle cose assicurate;
- c) a beni mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 23 Terremoto, eruzioni vulcaniche, maremoto, marea.

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, implosione, scoppio - subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, eruzioni vulcaniche, maremoto, intendendosi per tale l'insorgere ed il propagarsi di onde marine o lacustri provocate da fenomeni sismici, marea.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.24. Bradisismo.

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati da o per crollo parziale o totale di fabbricati o impianti fissi all'aperto provocati da bradisismo, intendendosi per tale un lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.25. Eventi socio-politici.

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, implosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di sabotaggio organizzato o non.
- 2) Degli altri danni materiali e diretti causati ai beni assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari, sommosse o che compiano individualmente o in associazione atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La società non risponde dei danni:

- a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.26. Atti di terrorismo

La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 27. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dello Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- ✗ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.28. Rottura lastre.

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati assicurati, nonché quelle costituenti o rivestimenti pareti interne e facciate esterne, sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 29. Ordigni esplosivi.

La Società indennizza i danni materiali arrecati al fabbricato da esplosione o scoppio di materie ed ordigni esplosivi - che l'Assicurato è autorizzato a detenere - nonché di altre materie ed ordigni esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze del fabbricato assicurato.

Art.30. Operazioni peritali.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art.31 Onorari periti.

Indennizzo all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri in eccesso a quanto indennizzabile in base alla assicurazione "valore a nuovo", nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.32 Modifiche e trasformazioni.

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria manutenzione e/o ristrutturazione, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, in quanto ciò non è ritenuto aggravamento di rischio ai sensi dell'art. 1898 del C.C.

Art.33. Vicinanze pericolose.

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare eventuali vicinanze pericolose.

Art. 34. Oneri di urbanizzazione – Ordinanze di Autorità.

Nella somma assicurata sono compresi anche:

- a) le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purchè i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- b) le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di beni non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Art. 35. Differenziale storico-artistico/Opere di abbellimento.

La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi di materiali, spese e competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purchè non ne derivi aggravio alla Società.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art.36. Perdita delle pigioni.

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'assicurazione è prestata, per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'assicurato – proprietario, fino alla concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa.

Art.37. Furto di fissi ed infissi.

La Società risponde dei danni derivanti da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune, nonché dei guasti arrecati agli stessi dai ladri.

Art.38. Rimpiazzo di combustibile.

La Società risponde dei costi di rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, Kerosene e simili) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio dei fabbricati.

Art.39. Danni agli impianti di misura.

La Società risponde dei danni subiti dagli impianti ed apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione di proprietà dell'Azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica che si trovino nel fabbricato assicurato.

Art.40. Conservazione delle tracce del sinistro.

Fermo restando l'obbligo della conservazione dei residui e delle macerie, è accordata al Contraente/Assicurato la facoltà di procedere alla rimozione dei residui e delle macerie stesse nonché al ripristino degli enti danneggiati, in caso di mancato intervento del perito della Società entro il quinto giorno dal momento in cui la Società ha ricevuto la denuncia.

Art. 41. Anticipo sulle indennità.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 103.290,00 e sino al limite massimo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Quanto sopra si intende riferito alla quota di indennizzo dovuta prima che avvenga la ricostruzione o il rimpiazzo del bene colpito da sinistro.

Successivamente l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione, di rimpiazzo o di riacquisto risultante da dichiarazioni debitamente documentate e/o da fatture del fornitore.

Successivamente, avuti inizio la ricostruzione, il rimpiazzo o il riacquisto dei beni assicurati, dietro presentazione delle fatture o di documenti che attestino l'avvenuto pagamento di somme che complessivamente eguagliano o superino l'anticipo percepito, l'Assicurato avrà il diritto di ottenere ulteriori acconti in corrispondenza dello stato di avanzamento dei lavori.

Detti acconti saranno del pari versati dalla Società dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuto esborso per un importo che eguagli o superi il totale degli acconti già percepiti.

Art.42. Deroga totale alla regola proporzionale.

Si conviene che, in caso di sinistro, in sede di calcolo dell'indennità che fosse liquidabile, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

Art. 43. Rinuncia al diritto di rivalsa.

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, verso il responsabile del sinistro, purchè l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 44. Crollo totale e/o parziale.

La Società risponde dei danni materiali e diretti, ivi compresi il crollo totale e/o parziale, causati alle cose assicurate da franamento, cedimento del terreno, caduta massi, che si verificano accidentalmente ed imprevedibilmente.

La Società, in ogni caso, non risponde dei danni derivanti da: collasso strutturale e crollo se dovuti a vizi intrinseci, difetti latenti, vizi di materiali, errori di progettazione e di fabbricazione.

La garanzia si intende prestata con il limite di indennizzo per ciascuna annualità assicurativa di Euro 5.164.569,00; mentre per ciascun evento l'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa e assoluta di Euro 10.330,00.

Art. 45. Merci in refrigerazione.

Danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti:

ad eventi garantiti in polizza;

all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti di indennizzo".

Art. 46. Clausola "Limiti di indennizzo".

A) Limiti di indennizzo per sinistro

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo di indennizzo somma superiore ai seguenti importi:

SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O

ROTTURA per garanzie acqua condotta e
colaggio impianti automatici di estinzione

Euro 77.500,00

ACQUA PIOVANA	Euro 258.000,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	Euro 258.000,00
FENOMENO ELETTRICO	Euro 258.000,00
EVENTI ATMOSFERICI	80 % del valore di ogni singolo fabbricato
SOVRACCARICO NEVE	50 % del valore di ogni singolo fabbricato
MERCI IN REFRIGERAZIONE	Euro 52.000,00 per sinistro/anno
INONDAZIONI,ALLUVIONI,ALLAGAMENTI	30 % del valore di ogni singolo fabbricato con il limite di Euro 15.500.000,00 per sinistro/anno
TERREMOTO,ERUZIONI VULCANICHE,MAREMOTO,MAREA E BRADISISMO	50 % del valore di ogni singolo fabbricato con il limite di Euro 15.500.000,00 per sinistro/anno
EVENTI SOCIO-POLITICI	80 % del valore di ogni singolo fabbricato
ATTI DI TERRORISMO	Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno
RICORSO TERZI	Euro 15.000.000,00
ROTTURA LASTRE 77.000,00	Euro

ONORARI PERITI	Euro	103.000,00
DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO-OPERE DI ABBELLIMENTO 5.000.000,00	Euro	
ANTICIPO INDENNIZZI	Euro	10.000.000,00
AUTOMATICA INCLUSIONE DI FABBRICATI	Euro	52.000.000,00

B) Franchigie/Scoperti per sinistro

Relativamente alle garanzie di seguito riportate, l'indennizzo sarà corrisposto previa detrazione dei seguenti importi:

COLAGGIO IMPIANTI	Euro	155,00
ACQUA CONDOTTA E SPESE RICERCHE E RIPARAZIONE GUASTO E/O ROTTURA	Euro	103,00
ACQUA PIOVANA	Euro	155,00
INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	Euro	155,00
FENOMENO ELETTRICO	Euro	52,00
EVENTI ATMOSFERICI	Euro	260,00
SOVRACCARICO NEVE	Euro	2.580,00
GELO	Euro	260,00
MERCI IN REFRIGERAZIONE	Euro	52,00
INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	Euro	10.000,00 per singolo fabbricato
TERREMOTO, ERUZIONI VULCANICHE, MAREMOTO, MAREA E BRADISISMO	Euro	10.000,00 per singolo fabbricato

EVENTI SOCIO-POLITICI

Euro 260,00

ATTI DI TERRORISMO

scoperto del 10%
del danno
indennizzabile a
termine di polizza
con il minimo di
Euro 10.330,00

**SEZIONE B – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI**

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, delle aree di pertinenza (distacchi, aree di rispetto) anche se convenzionate ad uso di passaggio od altro, aree frontiste o adiacenti di terzi, naturalmente per le parti di proprietà, anche virtuale, della Contraente, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso e destinazione adibiti.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto gravemente colposo proprio o da fatto gravemente colposo o doloso di persone del cui operato debba rispondere.

L'assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

- norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;
- indipendentemente dall'autorità competente giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.

Art. 2 – Qualifica di terzi.

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:

- i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro.

Art. 3 – Straordinaria manutenzione.

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Art. 4 – Estensione varie di garanzia.

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazione di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- danni prodotti da allagamenti, infiltrazioni, rigurgito di fogna, spargimento di liquidi o liquami, occlusioni di tubazioni, condutture, apparecchi igienici;
- danni prodotti da antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici, attrezzature ed impianti sportivi, comprese piscine, parco giochi e simili, strade interne ed esterne;
- la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 516.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di Euro 516,00 per ogni sinistro.
Sono esclusi i furti compiuti da persone del cui operato debba rispondere il Contraente.
- danni derivanti a terzi da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, con il massimo risarcimento di Euro 2.600.000,00 in eccedenza a quanto previsto dalla polizza incendio se operante.

Art. 5 – Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- da furto, salvo quanto previsto dal precedente articolo terzo comma;

- di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti dall'esercizio nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario.

Art. 6 – Danni all'ambiente.

Premesso che sono esclusi i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti allo scarico, alla dispersione, allo scappamento o alla fuga di fumo, vapori, acidi, prodotti alcalini, chimici, liquidi o gas tossici, prodotti da scarico o altri irritanti, contaminanti, o inquinamento sulla terra, nell'atmosfera o a qualsiasi corso d'acqua, mare o lago, si conviene che questa esclusione non si applica se tali danni conseguenti a scarico, dispersione, scappamento o fuga, sono causati da avvenimento improvviso o inatteso o involontario.

L'estensione di garanzia comprende anche i danni da inquinamento dell'ambiente causato da rotture accidentali di impianti e condutture purchè imputabili all'Assicurato.

Si conviene inoltre che le spese per la prevenzione di tale contaminazione o inquinamento sono comunque escluse e non potranno essere a nessun titolo riscaldate.

Tale estensione di garanzia viene prestata con un limite di risarcimento per sinistro/anno di Euro 3.000.000,00.

Rimane a carico dell'Assicurato una franchigia per sinistro di Euro 7.750,00.

Art. 7 – Massimali di garanzia.

Le garanzie di cui alla presente sezione vengono prestate, fermi i sottolimiti previsti nelle varie estensioni di garanzia o condizioni particolari, fino a concorrenza di Euro 7.750.000,00 per sinistro.

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrastruttura Società non potrà superare, per ogni sinistro, il massimale sopra indicato.

Art. 8 – Termini denuncia di sinistro.

La denuncia del sinistro deve essere fatta al termine di 30 giorni da quello di cui l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne sia venuto a conoscenza.

Art. 9 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali.

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano

all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato. Qualora la tacitazione del danneggiato intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite del massimale stabilito in polizza.

Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art. 10 – Altre assicurazioni.

Si da atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente sezione.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1. Ispezione delle cose assicurate.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 2. Interpretazione del contratto.

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 3. Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni o venissero in seguito stipulate altre polizze, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati e risarciti dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera l'Assicurato dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o di quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi beni oggetto del presente contratto; in caso di sinistro l'Assicurato, se ne è venuto a conoscenza, deve comunicare agli assicuratori della presente polizza l'esistenza di dette eventuali polizze.

Art. 4. Automatica inclusione / esclusione di fabbricati - Regolazione del premio

S'intendono automaticamente esclusi i fabbricati alienati, ed automaticamente compresi in garanzia i fabbricati acquistati.

Resta convenuto comunque che l'inclusione avverrà in automatico, senza quindi necessità di preventiva comunicazione alla Società, nel caso in cui il valore di ciascun singolo fabbricato non superi l'importo di Euro 55.000.000,00

L'inclusione di entità superiori al valore di cui sopra, dovrà essere preventivamente richiesta alla Società e la copertura assicurativa decorrerà dalla data di conferma della Società stessa.

Entro 120 giorni dalla fine di ciascuna annualità assicurativa il Contraente dovrà comunicare alla Società il valore totale degli immobili.

La Società provvederà ad emettere apposita appendice per l'aggiornamento dei valori, in base alle comunicazioni dell'Assicurato di cui al punto precedente.

Qualora tale aggiornamento comporti una regolazione di premio negativo per la società, la somma corrispondente sarà rimborsata al contraente al netto delle imposte.

Art.5. Esonero dell'indicazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.